

DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2015
244/2015/R/IDR

DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO PER TALUNE
GESTIONI DELLA REGIONE MOLISE, PER IL PRIMO PERIODO REGOLATORIO 2012-2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 maggio 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto legge 138/11) e, in particolare, l'articolo 3-*bis*, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014 n.133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n.164 (di seguito: decreto legge 133/14), e in particolare l'art. 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta

- dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR, 485/2012/R/IDR e 108/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2013, 318/2013/R/IDR, recante “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - secondo gruppo” (di seguito: deliberazione 318/2013/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 448/2013/R/IDR, recante "Esclusioni dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - terzo gruppo" (di seguito: deliberazione 448/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante "Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario" (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante "Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina" (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 582/2013/R/IDR, recante "Esclusioni dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - quarto gruppo" (di seguito: deliberazione 582/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali" (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2014, 444/2014/R/IDR, recante "Esclusione dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico di talune gestioni dell'Ato unico della Regione Molise, per il primo periodo regolatorio 2012-2015" (di seguito: deliberazione 444/2014/R/IDR);
- la determinazione n. 1/2012 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 1/2012-TQI);
- la determinazione n. 2/2012 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/2012-TQI);
- la determinazione del Direttore DSID n. 1/2013 del 9 ottobre 2013, avente ad oggetto "Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ex-Cipe ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR" (di seguito: determinazione 1/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2013 del 11 novembre 2013, avente ad oggetto "Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell'Articolo

3 della deliberazione 271/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2013 DSID);

- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2014 del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 3/2014 del 7 marzo 2014, avente ad oggetto “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 4/2015 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all’ente di governo dell’ambito, nonché ai fini dell’aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l’anno 2015 e dell’esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa” (di seguito: determinazione 4/2015 DSID).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “f) approva le tariffe del servizio idrico integrato (...) proposte dal soggetto competente (...). In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l’Autorità (...) intima l’osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un’ottica di tutela degli utenti”;
- l’articolo 7 del decreto legge 133/14, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l’attivazione della gestione unica a

livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06;

- in particolare, l'articolo 172 del d.lgs. 152/06, come modificato dal sopra menzionato articolo 7 del decreto legge 133/14, prevede, al comma 1, che “gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”;
- il comma 4 della medesima disposizione prevede, inoltre, nei casi in cui l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli anzidetti adempimenti, il potere sostitutivo del Presidente della Regione, nonché - in caso di inerzia di quest'ultimo - il potere di segnalazione dell'Autorità al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la conseguente nomina di un commissario *ad acta*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo altresì talune modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

- con deliberazione 271/2013/R/IDR, l'Autorità, tra l'altro, ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) per l'effettuazione di ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che, sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, risultano ricadenti nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, previste all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR ed all'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dagli ulteriori DCO 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015) e superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari, facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- con determinazione 2/2012 TQI è stata dettagliata la modulistica ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati di cui al comma 2.3 della deliberazione 347/2012/R/IDR e con successive determinazioni 1/2013 DSID e 2/2013 DSID sono state fornite indicazioni per la sistematizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni relative al biennio 2012 e 2013, rispettivamente, per le gestioni ex-CIPE e per le gestioni ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF), quali atti che compongono lo specifico schema regolatorio di cui al comma 4.2 della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR;
- con deliberazione 271/2013/R/IDR - nonché con il comma 4.2 della deliberazione 459/2013/R/IDR - e con i punti 1 e 2 della deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) affinché proceda alla diffida dei gestori in caso di mancato invio delle informazioni e dei dati necessari ai fini tariffari, nonché degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti in caso di inosservanza dei propri obblighi di predisposizione tariffaria per le annualità, rispettivamente, 2012-2013 e 2014-2015;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità, tra l'altro, ha conferito mandato al Direttore di DSID per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili alla conclusione delle istruttorie di approvazione delle tariffe, anche con riferimento ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario, nonché per procedere alla definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni contemplate quali cause di determinazione d'ufficio delle tariffe.

CONSIDERATO CHE:

- per gli anni 2012 e 2013, è stata prevista l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per:
 - le gestioni il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa (comma 3.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 2.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR);
 - le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo (comma 3.2 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 2.2 della deliberazione 88/2013/R/IDR);
 - le gestioni che - ai sensi del comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR - alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non hanno effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente;
 - le gestioni che - ai sensi del comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 2.4 della deliberazione 88/2013/R/IDR - alla data del 31 luglio 2012, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato (contravvenendo alle direttive di cui alla delibera CIPE 52/01), nonché le gestioni che alla medesima data non hanno adottato la Carta dei servizi, di cui alla direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e al d.P.C.M. 29 aprile 1999, la quale, nel fornire lo schema-tipo della Carta del servizio, specifica che "all'adozione della carta dei servizi sono tenuti gli enti e le aziende che, a diverso titolo, gestiscono e forniscono il servizio idrico";
- per gli anni 2014 e 2015, la deliberazione 643/2013/R/IDR, nel prevedere all'articolo 7 le medesime cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario sopra richiamate, specifica in particolare, al comma 7.4, che "sono (...) escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti, per gli anni 2012 e 2013, l'esclusione dall'aggiornamento tariffario - non abbiano adottato la Carta dei servizi".

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR prevede, conformemente all'art. 3, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio 20 luglio 2012, che, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, la tariffa sia determinata d'ufficio nei casi in cui il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti o le fonti contabili obbligatorie o la modulistica prevista, ovvero laddove risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli presenti nelle fonti contabili obbligatorie;
- il comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario α pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- il comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria (come dettagliati al comma 5.3, lett. d), della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR), la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario α pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- nei casi citati ai precedenti alinea, la tariffa calcolata in base alle pertinenti metodologie tariffarie produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;
- nei medesimi casi - ai sensi del comma 6.9 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR - laddove l'Ente d'ambito o soggetto competente rimanga inerte, è posta pari a zero la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito o soggetto medesimo riconosciuta in tariffa ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazioni 309/2013/R/IDR, 318/2013/R/IDR, 448/2013/R/IDR e 582/2013/R/IDR, l'Autorità ha disposto l'esclusione dall'aggiornamento tariffario - con riferimento agli anni 2012 e 2013 - per talune gestioni dell'ATO Unico della Regione Molise che, sulla base delle informazioni dalle medesime inviate ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, risultavano non aver adottato, alla data del 31 luglio 2012, la Carta dei servizi; l'Autorità ha, pertanto, intimato alle stesse di adempiere all'obbligo in questione entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti citati;
- con note inviate via posta certificata in data 2 e 3 luglio 2014 (prot. Autorità n. 18468 e 18648), l'Autorità ha provveduto a diffidare le gestioni dell'ATO Unico della Regione Molise che, alla medesima data, non risultavano aver adempiuto

agli obblighi di trasmissione dei dati e di predisposizione tariffaria previsti, per le annualità 2014 e 2015, dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, ovvero non risultavano aver osservato le prescrizioni recate, per gli anni 2012 e 2013, dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR;

- alle note di cui al precedente alinea, in taluni casi non ha fatto seguito l'invio dei dati e degli atti richiesti dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 271/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR, nonché dalle determinazioni 2/2012 TQI, 1/2013 DSID, 2/2013 DSID, 2/2014 DSID, 3/2014 DSID e 4/2015 DSID, mentre in altri casi, la documentazione e/o le informazioni prodotte sono risultate incomplete e tali da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari;
- in tale contesto, in data 8 agosto 2014, la Regione Molise (prot. Autorità 22966) ha trasmesso all'Autorità una comunicazione con la quale ha evidenziato il proprio impegno a procedere all'affidamento del servizio ad un gestore unico, certificando la mancata adozione, nei termini previsti, della Carta dei servizi da parte di numerose gestioni;
- a fronte della citata comunicazione della Regione Molise, l'Autorità, con deliberazione 444/2014/R/IDR, tenendo conto dell'impegno della Regione a individuare un gestore unico sull'intero territorio regionale assicurando l'adeguamento dell'assetto organizzativo alla normativa vigente, ha proceduto all'esclusione dall'aggiornamento tariffario di alcune gestioni, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari ad 1, e ha intimato contestualmente ai soggetti interessati l'adempimento dell'obbligo di adozione della Carta dei servizi entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento da ultimo richiamato;
- decorsi oltre 180 giorni dall'adozione della citata deliberazione 444/2014/R/IDR, la Regione Molise non risulta aver ancora proceduto alla costituzione dell'Ente di Governo dell'Ambito e all'affidamento del servizio idrico integrato per l'intero ambito territoriale ottimale, come previsto dalla normativa vigente;
- da ultimo, con nota in data 5 maggio 2015 (prot. 14359), la Regione Molise ha da una parte esplicitato che *“in relazione alle richieste di adempimento contenute nei diversi provvedimenti dell'AEEGSI (...) le singole gestioni in economia (comunali), che per la regione Molise rappresentano la quasi totalità, non riescono a rispondere in maniera efficace”*, dall'altra ha confermato la propria intenzione di addivenire, nel corso dei prossimi mesi, all'individuazione dell'Ente di governo dell'ambito, al fine di superare la situazione di non conformità alla legge che caratterizza l'assetto gestionale del servizio idrico integrato nella Regione Molise.

RITENUTO CHE:

- nelle more dell'individuazione dell'Ente di governo dell'ambito e dell'affidamento del servizio idrico integrato per l'intero ambito territoriale ottimale in conformità alla normativa vigente, attesa la protratta inosservanza dei richiamati obblighi di trasmissione dei dati e degli atti nelle modalità e nei termini previsti, anche a seguito della diffida, i soggetti di cui all'Allegato A,

operanti nella Regione Molise, ricadano nelle casistiche di cui al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;

- con riferimento alle gestioni di cui all'Allegato A, sia pertanto necessario aggiornare le deliberazioni 318/2013/R/IDR, 448/2013/R/IDR, 582/2013/R/IDR e 444/2014/R/IDR (recanti l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per talune gestioni della Regione Molise), determinando d'ufficio le tariffe per il primo periodo regolatorio 2012-2015, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ρ pari a 0,9 ai sensi delle disposizioni da ultimo richiamate, finché perdurano le casistiche ivi contemplate, e che sia, altresì, opportuno specificare che, con riferimento alle richiamate gestioni, il medesimo valore pari a 0,9 sia da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ρ) - in sede di definizione dei conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015;
- in conformità alle prescrizioni di cui al precedente alinea, sia opportuno prevedere che le somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti per il primo periodo regolatorio 2012 - 2015 e i valori del moltiplicatore tariffario ρ approvati con il presente provvedimento, vengano accantonate dai soggetti interessati, al fine di essere conguagliate all'utente, anche sostenendo - secondo modalità che verranno definite dall'Autorità per il nuovo periodo regolatorio - il processo di convergenza tariffaria verso un'unica articolazione d'ambito, minimizzando l'impatto sull'utenza;
- sia opportuno evidenziare che, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, per le richiamate gestioni, la tariffa calcolata sulla base delle disposizioni vigenti produce effetti a partire dal momento in cui, anche tenendo conto del processo in atto di adeguamento alla normativa vigente, sono resi disponibili, in forma completa, gli atti, i dati e le informazioni necessarie alla determinazione tariffaria medesima;
- sia opportuno dare mandato alla Direzione Sanzioni e Impegni per gli eventuali seguiti di competenza, ove ne ricorrano i presupposti, sentita al riguardo la Direzione Sistemi Idrici

DELIBERA

1. di aggiornare le deliberazioni 318/2013/R/IDR, 448/2013/R/IDR, 582/2013/R/IDR e 444/2014/R/IDR (recanti l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per talune gestioni della Regione Molise), determinando d'ufficio le tariffe per le gestioni di cui all'Allegato A (con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015), che ricadono nelle casistiche specificate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ρ pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del comma 4.7 della

deliberazione 88/2013/R/IDR, nonché del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, specificando che, con riferimento alle richiamate gestioni, il medesimo valore $\mathcal{G}$ pari a 0,9 sia da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio ($\mathcal{G}_{medio}$) - in sede di definizione dei conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015;

2. di disporre che le somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti per il primo periodo regolatorio 2012 - 2015 e i valori del moltiplicatore tariffario teta approvati con il presente provvedimento, vengano accantonate dai soggetti competenti al fine di essere conguagliate all'utente, anche sostenendo - secondo modalità che verranno definite dall'Autorità per il nuovo periodo regolatorio - il processo di convergenza tariffaria verso un'unica articolazione d'ambito, minimizzando l'impatto sull'utenza;
3. di dare mandato alla Direzione Sanzioni e Impegni per gli eventuali seguiti di competenza, ove ne ricorrano i presupposti, sentita al riguardo la Direzione Sistemi Idrici;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni